

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

ai sensi del combinato disposto

degli artt. 42-*bis* e 2501 e seguenti del Codice Civile

dell'associazione non riconosciuta "CASSA DI GESTIONI ASSISTENZIALI
GESASS", con sede legale in Milano, Via Andrea Ponti 8/10, C.F. 97192020150,

www.cassagesass.it, d'ora in avanti ASSOCIAZIONE INCORPORANDA

nell'associazione non riconosciuta "CASSA PREVILINE ASSISTANCE",

con sede legale in Milano, Via Andrea Ponti 8/10, C.F. 97149130151,

www.cassapreviline.it,

d'ora in avanti ASSOCIAZIONE INCORPORANTE

Premesso che:

- A)** le due associazioni (l'Associazione Incorporante e l'Associazione Incorporanda) che non si pongono finalità di lucro e si basano sui principi di mutualità e solidarietà, hanno esclusivamente finalità assistenziali anche secondo quanto previsto all'Articolo 51 comma 2, lettera a) del DPR 22/12/1986 n. 917 ("TUIR"). In particolare l'Associazione Incorporante "*ha come scopo l'erogazione diretta e/o il rimborso di servizi, trattamenti, prestazioni sanitarie, prestazioni assistenziali anche a carattere sociale, prestazioni sanitarie integrative, complementari e/o sostitutive al Servizio Sanitario Nazionale, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo i costi di compartecipazione alla spesa sanitaria, nonché prestazioni infortunistiche, di invalidità, inabilità e premorienza e prestazioni di long term care e di copertura del rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana ("Prestazioni"), in favore dei seguenti soggetti: 1) dipendenti e ove possibile, pensionati (diretti, indiretti e di reversibilità) delle organizzazioni che abbiano richiesto l'adesione alla Cassa i quali abbiano diritto alle Prestazioni sulla base delle norme di legge, contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali; 2) coloro che abbiano contratti di collaborazione coordinata e continuativa per una durata non inferiore all'anno, con le organizzazioni che abbiano già aderito alla Cassa per altre forme di assistenza a favore dei dipendenti, purché vi sia proporzionalità fra le coperture a favore dei dipendenti e quelle a favore dei collaboratori; 3) gli iscritti ad altre Casse di Assistenza o Fondi previdenziali aventi gestione autonoma.*"; mentre l'Associazione Incorporanda "*ha esclusivamente finalità assistenziali in favore dei seguenti soggetti: 1) dipendenti e ove possibile, pensionati (diretti, indiretti e di reversibilità) delle organizzazioni che abbiano aderito alla Cassa i quali abbiano diritto alle Prestazioni sulla base delle norme di legge, contratti collettivi, accordi*

o regolamenti aziendali; 2) coloro che abbiano contratti di collaborazione coordinata e continuativa per una durata non inferiore all'anno, con le organizzazioni che abbiano già aderito alla Cassa per altre forme di assistenza a favore dei dipendenti, purché vi sia proporzionalità fra le coperture a favore dei dipendenti e quelle a favore dei collaboratori; 3) gli iscritti ad altre Casse di Assistenza o Fondi previdenziali aventi gestione autonoma che abbiano aderito alla Cassa.”;

- B)** gli organi amministrativi dell'Associazione Incorporante e dell'Associazione Incorporanda ritengono opportuno procedere ad una fusione per incorporazione a seguito della quale l'Associazione Incorporante subentrerà, a titolo universale, in tutti gli elementi patrimoniali attivi e passivi dell'Associazione Incorporanda (“**Fusione**”);
- C)** la Fusione mira ad integrare, razionalizzare e concentrare le attività dell'Associazione Incorporanda e dell'Associazione Incorporante in un unico soggetto giuridico, costituendo in tal modo una piattaforma per ulteriori sinergie, riducendo i costi amministrativi ed i costi generali nonché armonizzando la struttura decisionale e gestionale. La Fusione proposta costituisce il contesto giuridico ricercato per l'attuazione di tali obiettivi, posto che la stessa condurrà ad una piena integrazione, sotto il profilo giuridico e contabile, tra gli enti;
- D)** per tutto quanto sopra l'organo amministrativo della Associazione Incorporante e l'organo amministrativo della Associazione Incorporanda hanno predisposto il presente progetto di fusione per incorporazione redatto *ex art. 42-bis* del Codice Civile, in quanto compatibile, ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile (“**Progetto di Fusione**”).

1. ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI ALLA FUSIONE (ART. 2501-TER, COMMA 1, N. 1, DEL CODICE CIVILE)

1.1 Associazione Incorporante:

CASSA PREVILINE ASSISTANCE, con sede legale in Milano, Via Andrea Ponti 8/10, C.F. 97149130151, sito internet www.cassapreviline.it

1.2 Associazione Incorporanda:

CASSA DI GESTIONI ASSISTENZIALI GESASS, con sede legale in Milano, Via Andrea Ponti 8/10, C.F. 97192020150, sito internet www.cassagesass.it

Nessuna delle associazioni interessate alla fusione è sottoposta a procedure concorsuali né a procedura di liquidazione. Tutte le associazioni interessate alla Fusione chiudono l'esercizio al 31

dicembre di ogni anno.

2. STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE INCORPORANTE E MODIFICHE STATUTARIE DERIVANTI DALLA FUSIONE (ART. 2501-TER, COMMA 1, N. 2, DEL CODICE CIVILE)

L'Associazione Incorporante sarà retta dal nuovo testo di Statuto, che viene qui allegato *sub* "A" per farne parte integrante.

3. SITUAZIONE PATRIMONIALE DI RIFERIMENTO E RAPPORTO DI CAMBIO

Gli organi di amministrazione delle associazioni coinvolte hanno predisposto il presente Progetto di Fusione sulla base delle risultanze delle rispettive situazioni patrimoniali aggiornate alla data del 30 giugno 2019.

Ad esito della Fusione, nel rispetto della disciplina relativa alle due associazioni, non si terrà conto dei rispettivi patrimoni ed il rapporto di cambio sarà alla pari nel senso che ciascun associato della Associazione Incorporanda diverrà titolare di una posizione giuridica nell'Associazione Incorporante di pari valore di quella posseduta nella Associazione Incorporanda e che darà luogo ad una posizione giuridica soggettiva amministrativa e patrimoniale a beneficio di ciascun associato quale risulta esattamente dallo Statuto qui allegato *sub* "A".

4. EFFETTI DELLA FUSIONE. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLA ASSOCIAZIONE INCORPORANDA SONO IMPUTATE AL BILANCIO DELLA ASSOCIAZIONE INCORPORANTE (ART. 2501-TER, COMMA 1, N. 6, DEL CODICE CIVILE)

Gli effetti civilistici della Fusione decorreranno dal giorno in cui avrà avuto luogo l'ultima delle iscrizioni al Registro delle Imprese prescritte dall'art. 2504 del Codice Civile ovvero, ove non applicabile, da quella data che verrà stabilita all'atto di fusione.

Gli effetti contabili e fiscali della fusione decorreranno in ogni caso dal primo giorno dell'esercizio in cui avrà avuto luogo l'ultima delle iscrizioni al Registro delle Imprese prescritte dall'art. 2504 del Codice Civile ovvero, ove non applicabile, dal primo giorno dell'esercizio in cui si produrranno gli effetti civilistici della Fusione.

5. ULTERIORI INFORMAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE

Non sono previsti trattamenti eventualmente riservati a particolari categorie di associati; non sussistono possessori di titoli diversi dalle quote associative.

Non sono previsti vantaggi particolari per gli amministratori degli enti partecipanti alla fusione.

6. DISCIPLINA APPLICABILE

6.1 Il presente Progetto di Fusione verrà, ai sensi dell'art. 2501-*ter* del Codice Civile, ove applicabile, pubblicato nei rispettivi siti internet dell'Associazione ai seguenti indirizzi www.cassapreviline.it e www.cassagesass.it, siti aventi le caratteristiche richieste dalla legge.

6.2 E' stata inoltre redatta la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501-*quinquies* del Codice Civile mentre non risulta compatibile, stante l'assenza di un rapporto di cambio, l'applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 2501-*sexies* del Codice Civile (relazione degli esperti).

6.3 Resteranno depositati presso le rispettive sedi sociali e pubblicati sui rispettivi siti internet (www.cassapreviline.it e www.cassagesass.it) aventi i requisiti prescritti dalla legge, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla Fusione, i seguenti documenti:

- il Progetto di Fusione con la relazione degli amministratori di cui all'art. 2501-*quinquies* del Codice Civile;
- i rendiconti di gestione degli ultimi tre esercizi delle associazioni partecipanti alla fusione con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale delle associazioni medesime;
- le situazioni patrimoniali aggiornate di cui ampiamente *supra*,

datosi atto che gli associati hanno diritto a prenderne visione ed ottenerne gratuitamente copia. Le associazioni non sono tenute a fornire copia dei detti documenti qualora gli stessi siano stati pubblicati sui siti internet e sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa.

6.4 La decisione di fusione sarà adottata nei modi e forme di legge una volta che siano trascorsi trenta giorni dalle pubblicazioni di cui al successivo art. 6.3.

Milano, 26.07.2019

Allegati:

A - Statuto dell'Associazione Incorporante.

Il Presidente del Comitato di Amministrazione di CASSA PREVILINE ASSISTANCE



Il Presidente del Comitato di Amministrazione di CASSA DI GESTIONI ASSISTENZIALI GESASS



Allegato "A"

STATUTO CASSA PREVILINE ASSISTANCE

Art. 1 – Denominazione – Sede – Durata

E' costituita una Cassa di Assistenza senza scopo di lucro ai sensi degli Art. 36 e seguenti del Codice Civile denominata CASSA PREVILINE ASSISTANCE (in seguito denominata "**Cassa**" ovvero "**Associazione**") e regolata dal presente statuto e dal regolamento di funzionamento tecnico e amministrativo della Cassa (in seguito "**Regolamento**") che viene adottato dal Comitato di Amministrazione.

La Cassa ha sede nel Comune di Milano, nei locali individuati in seguito a delibera del Comitato di Amministrazione.

La sua durata è illimitata, salvo quanto previsto dall'Art. 15 del presente Statuto.

Art. 2 - Scopo

2.1 La Cassa, che non si pone finalità di lucro e si basa sui principi di mutualità e solidarietà, ha esclusivamente finalità assistenziali anche secondo quanto previsto all'Articolo 51 comma 2, lettera a) del DPR 22/12/1986 n. 917 ("TUIR") sue s.m.i., e ha come scopo l'erogazione diretta e/o il rimborso di trattamenti, prestazioni sanitarie, prestazioni assistenziali anche a carattere sociale, prestazioni sanitarie integrative, complementari e/o sostitutive al Servizio Sanitario Nazionale, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo i costi di compartecipazione alla spesa sanitaria, nonché prestazioni infortunistiche, di invalidità, inabilità e premorienza e prestazioni di *long term care* e di copertura del rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (in seguito "**Prestazioni**"), nonché lo scopo di promuovere iniziative utili per la salute, campagne di prevenzione e di promozione della salute, in favore di:

- 1) dipendenti e pensionati (diretti, indiretti e di reversibilità) degli Associati alla Cassa, così come definiti all'Art. 3 che segue, i quali abbiano diritto alle Prestazioni sulla base delle norme di legge, contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali;
- 2) coloro che abbiano contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per una durata non inferiore all'anno, con gli Associati alla Cassa, così come definiti all'Art. 3 che segue, che abbiano già aderito alla Cassa per altre forme di assistenza in favore dei propri dipendenti, purché vi sia proporzionalità fra le coperture a favore dei dipendenti e quelle a favore dei collaboratori;
- 3) gli iscritti a e/o i beneficiari di, altre casse di assistenza, fondi previdenziali o enti assistenziali, anche aventi gestione autonoma, che abbiano assunto la qualifica di Associati ai sensi dell'Art. 3 che segue;
- 4) il nucleo familiare dei soggetti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) (in seguito "**Nucleo Familiare**"). Ad ogni fine di cui al presente Statuto, per "Nucleo Familiare" si intende quello di cui all'Articolo 12 del TUIR e all'Articolo 433 cod. civ., anche se non convivente o non fiscalmente a carico, ivi compresi le parti di unioni civili e i conviventi di fatto, nonché ogni altro soggetto, di cui alla Legge 20 maggio 2016 n. 76, e ogni altro convivente risultante dallo stato di famiglia o da dichiarazione di autocertificazione, secondo quanto previsto dal Regolamento.

I soggetti di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) assumono la qualifica di "**Beneficiari**".

2.2 La Cassa, nei limiti di legge, per adempiere ai propri fini istituzionali, può gestire direttamente l'erogazione delle Prestazioni, oppure può affidarne la gestione, mediante contratti e/o convenzioni di assicurazione con compagnie di assicurazione, e/o mediante convenzionamento con casse di assistenza, società di mutuo soccorso, società di servizi o soggetti terzi specializzati nella gestione, nel rimborso e nella liquidazione delle Prestazioni, secondo le modalità, i requisiti e le condizioni previsti dal Regolamento.

Nell'ambito dei propri fini istituzionali la Cassa può altresì associarsi o aderire ad altri enti, quali casse,

società di mutuo soccorso, fondi sanitari, fondi sanitari integrativi e, più in generale, ad ogni altro ente avente finalità analoga e/o complementare.

La Cassa potrà altresì svolgere ogni attività ritenuta utile per il conseguimento dei propri scopi.

2.3 La Cassa è altresì costituita al fine di conseguire, nell'ambito di un sistema di mutualità, condizioni normative ed economiche di favore nei confronti degli Associati, così come definiti al successivo art. 3.1.

Art. 3 – Associati e Beneficiari – Modalità di adesione degli Associati e di iscrizione dei Beneficiari

3.1 Sono "Associati" alla Cassa i soggetti pubblici e privati diversi dalle persone fisiche, tra cui società, società di mutuo soccorso, enti, altre casse di assistenza, fondi previdenziali o enti assistenziali aventi anche gestione autonoma, dei quali è accolta la richiesta di adesione di cui al successivo Art. 3.2 al fine di attivare le Prestazioni assistenziali in favore dei Beneficiari.

La qualità di Associato dà diritto a partecipare alla vita associativa e a nominare gli Organi Sociali di cui al successivo Art. 4 – salvo il Comitato Esecutivo, la cui eventuale nomina è di competenza del Comitato di Amministrazione –, nelle forme e nelle modalità di cui agli articoli seguenti del presente Statuto.

La posizione associativa non è suscettibile di negoziazione né di valutazione o rivalutazione economica o patrimoniale.

La posizione associativa è intrasmissibile a terzi a qualsivoglia titolo anche in caso di scioglimento o di estinzione per qualsiasi motivo dell'Associato e/o di devoluzione del suo patrimonio o di suoi diritti e obblighi a terzi. Gli Associati che cessano per qualunque motivo il loro rapporto associativo con la Cassa non possono inoltre richiedere la restituzione della quota associativa e dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio o sul fondo comune della Cassa.

L'Associato perde la propria qualifica di Associato qualora si verifichi una delle seguenti cause:

- a) esclusione deliberata dall'Assemblea per inosservanza grave delle norme statutarie e/o regolamentari, quali ad esempio il mancato versamento della quota associativa e/o dei contributi, così come previsto dal presente Statuto e dal Regolamento;
- b) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, dell'Associato;
- c) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione, per qualsiasi causa, della Cassa;
- d) recesso dell'Associato, secondo le modalità previste dal Regolamento.

3.2 Il soggetto interessato ad associarsi alla Cassa presenta la richiesta di adesione alla Cassa, e versa la quota associativa annuale, nelle modalità e secondo la procedura indicate nel Regolamento.

L'associazione alla Cassa ha validità annuale e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo recesso. A tal proposito, qualora l'Associato intenda recedere dalla Cassa, dovrà darne comunicazione scritta via P.E.C. oppure a mezzo lettera raccomandata A/R da inviarsi alla sede legale della Cassa con preavviso di almeno 60 giorni secondo i termini e le condizioni più dettagliatamente disciplinate all'interno del Regolamento. L'associazione alla Cassa prevede, inoltre, il versamento annuale della quota associativa anche per le annualità successive alla prima.

La quota associativa ed i contributi, così come i diritti economici collegati al pagamento degli stessi, non possono essere restituiti e non possono essere trasmessi, se non per causa di morte limitatamente ai contributi dovuti dai Beneficiari, né possono essere oggetto di rivalutazione.

L'Associato, in seguito all'approvazione della richiesta di associazione, e/o contestualmente alla richiesta di associazione se prevista tale possibilità, provvede a comunicare alla Cassa, i nominativi dei soggetti che intende iscrivere/far iscrivere alla Cassa in qualità di Beneficiari, salvo i casi in cui tale comunicazione spetti direttamente ai Beneficiari stessi.

L'adesione dell'Associato deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto, del Regolamento e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.

All'atto dell'adesione la Cassa verifica la sussistenza dei requisiti di associazione necessari per poter procedere alla conferma della associazione.

L'Associato è responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni fornite alla Cassa.

Art. 4 – Organi sociali

Gli organi della Cassa sono:

- L'Assemblea
- Il Comitato di Amministrazione
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori
- Il Comitato Esecutivo, ove nominato.

Art. 5 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano della Cassa ed è costituita da tutti gli Associati in regola con il versamento dei contributi. Ad essa hanno diritto di partecipare, oltre agli Associati, anche i componenti del Comitato di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori.

Ciascun Associato ha diritto ad un voto (cd. principio "una testa, un voto") e può partecipare in Assemblea tramite il proprio legale rappresentante oppure tramite un delegato.

La delega:

- deve essere fatta per iscritto;
- non può essere conferita con il nome del delegato in bianco e quest'ultimo potrà farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega stessa;
- può essere conferita anche ad un soggetto terzo, ma non ad un membro del Comitato di Amministrazione o del Collegio dei Revisori.

L'Assemblea deve essere convocata in seduta Ordinaria almeno una volta all'anno; è inoltre convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di almeno due componenti del Comitato di Amministrazione.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente il quale ne regola lo svolgimento. In caso di impossibilità o assenza del Presidente, presiede l'Assemblea il Vice Presidente e, in caso di impossibilità o assenza anche di quest'ultimo, presiede il soggetto designato all'unanimità dei presenti.

La convocazione è fatta con avviso spedito a ciascuno degli Associati, ai membri del Comitato di Amministrazione, ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori almeno 8 giorni prima della data della riunione, mediante lettera raccomandata o posta elettronica o con qualunque altro mezzo idoneo ad assicurarne l'avvenuta ricezione. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, nonché può contenere la data della seconda convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita, sia in seduta Ordinaria che in seduta Straordinaria, in prima convocazione con la presenza (in proprio o in delega) di almeno due terzi degli Associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti.

Le Assemblee possono essere convocate anche fuori la sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea Ordinaria delibera in materia di:

- approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale, consuntivo e preventivo, predisposti dal Comitato di Amministrazione;
- nomina dei componenti del Comitato di Amministrazione e del Collegio dei Revisori con indicazione per entrambi, del Presidente e, per il Comitato di Amministrazione, anche del Vice Presidente, nonché eventuale definizione del relativo compenso e/o rimborso spese;
- esclusione degli Associati per inosservanza grave delle norme statutarie e/o regolamentari, quali ad esempio il mancato versamento della quota associativa e/o dei contributi, così come previsto dal presente Statuto e dal Regolamento;
- eventuali proposte formulate dal Comitato di Amministrazione sugli indirizzi generali e ogni altro

argomento previsto dalla legge o dallo Statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria devono essere adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria delibera in materia di:

- modifiche allo statuto;
- scioglimento della Cassa e relative modalità di liquidazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono adottate con maggioranza di almeno tre quarti dei presenti.

Il verbale di riunione dell'Assemblea Ordinaria è redatto da un Segretario, nominato dal presidente dell'Assemblea ed è sottoscritto da entrambi.

Il verbale di riunione dell'Assemblea Straordinaria è redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere trascritte in un apposito libro denominato "Libro delle Deliberazioni dell'Assemblea".

L'intervento alle riunioni dell'Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- che sia consentito a chi presiede la riunione: di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante: di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 6 – Comitato di Amministrazione

La Cassa ha gestione autonoma.

E' amministrata da un Comitato di Amministrazione composto da tre a sette membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea degli Associati che ne determina anche il numero.

I membri del Comitato di Amministrazione possono essere solo persone fisiche.

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi salvo revoca da parte dell'Assemblea o dimissioni.

Il Comitato di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente, se non nominati dall'Assemblea.

In caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualunque causa di un membro del Comitato di Amministrazione, la sostituzione fino al termine del mandato viene effettuata dal Comitato stesso mediante cooptazione.

In caso dimissioni o cessazione dalla carica, per qualunque causa, della maggioranza dei componenti del Comitato di Amministrazione, il Comitato di Amministrazione deve intendersi decaduto e l'Assemblea, che dovrà essere convocata d'urgenza, provvederà tempestivamente alla nomina di un nuovo Comitato di Amministrazione.

Il Comitato di Amministrazione è convocato con avviso da inviarsi mediante lettera, o e-mail o con qualunque altro mezzo idoneo ad assicurarne l'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della data della riunione o nei casi di urgenza mediante e-mail da inviarsi almeno due giorni prima della riunione tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all'anno.

La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno, della data e dell'ora e del luogo della riunione, è a cura del Presidente e dovrà essere inviata anche ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori. La convocazione può essere effettuata anche su richiesta di almeno 2 membri del Comitato di Amministrazione.

Le riunioni del Comitato di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, o in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno la metà dei

presenti: in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede.

L'intervento alle riunioni del Comitato di Amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- che sia consentito a chi presiede la riunione: di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante: di percepire adeguatamente tutti gli eventi che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti: di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le decisioni del Comitato di Amministrazione devono essere trascritte in un apposito libro denominato "Libro delle Decisioni del Comitato di Amministrazione".

I componenti del Comitato di Amministrazione hanno il diritto di assistere alle riunioni delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie.

Art. 7 – Poteri e compiti del Comitato di Amministrazione

Il Comitato di Amministrazione ha il compito di amministrare la Cassa ed è investito dei più ampi poteri per quanto previsto dal presente Statuto. In particolare:

- a) delibera la stipulazione di contratti assicurativi con le Società Assicuratrici prescelte e provvede alla definizione delle modalità di pagamento dei relativi premi;
- b) definisce l'organizzazione dell'Associazione e ne cura la gestione;
- c) predispose e presenta all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria il progetto di rendiconto economico e finanziario annuale, consuntivo e preventivo, nonché la Relazione generale attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e alle attività svolte;
- d) stabilisce le modalità di iscrizione alla Cassa, l'importo dei contributi associativi annui (quote associative) e dei contributi per l'attività assistenziale;
- e) sottopone all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, a seconda delle competenze, eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali dell'Associazione, alle modifiche dello Statuto nonché alla procedura di liquidazione dell'Associazione;
- f) adotta il Regolamento, ne stabilisce le modalità operative e ne approva eventuali modifiche nel rispetto dei criteri stabiliti dallo Statuto;
- g) approva eventuali modifiche/integrazioni al nomenclatore delle prestazioni;
- h) nomina l'eventuale Comitato Esecutivo;
- i) delibera in merito al trasferimento della sede legale della Cassa all'interno del Comune indicato all'Art. 1 del presente Statuto.

Art. 8 – Comitato Esecutivo

Il Comitato di Amministrazione può nominare, ove lo ritenga opportuno, un Comitato Esecutivo.

In tal caso, il Comitato Esecutivo è composto da tre (3) membri, compreso il relativo presidente, i quali devono essere nominati tra soggetti facenti parte del Comitato di Amministrazione. Tali requisiti devono essere mantenuti per tutta la durata della carica. Il Comitato Esecutivo dura in carica per lo stesso periodo del Comitato di Amministrazione.

Il presidente di detto Comitato viene eletto dal Comitato di Amministrazione. Il Comitato di Amministrazione potrà, qualora lo ritenesse necessario, nominare anche due membri supplenti di detto Comitato.

Il Comitato Esecutivo, in relazione alle delibere del Comitato di Amministrazione ed a quanto previsto dal presente Statuto:

- cura la gestione della Cassa;
- definisce la normativa per l'accesso alle Prestazioni della Cassa;

- propone al Comitato di Amministrazione le eventuali modifiche al nomenclatore delle prestazioni;
- propone al Comitato di Amministrazione i criteri generali e le modalità di rimborso delle Prestazioni;
- propone al Comitato di Amministrazione le modalità di versamento delle quote associative e dei contributi per l'attività assistenziale;
- divulga le informative agli Associati in relazione alla normativa prevista per l'accesso alle Prestazioni fornite dalla Cassa e le eventuali variazioni;
- adotta provvedimenti relativi allo stato di morosità;
- propone al Comitato di Amministrazione i criteri di investimento di eventuali fondi di riserva ordinari e straordinari;
- predispose i rendiconti annuali da sottoporre al Comitato di Amministrazione;
- provvede ad ogni altro compito che gli sia delegato, di volta in volta, con delibera del Comitato di Amministrazione.

Per la convocazione e validità delle riunioni e per le deliberazioni valgono le stesse norme previste, in via generale, per il Comitato di Amministrazione.

Art. 9 – Presidente

Il Presidente è eletto dal Comitato di Amministrazione nel suo ambito, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Cassa e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio. Per alcuni atti può conferire deleghe ad uno o più membri del Comitato di Amministrazione.

Il Presidente sovrintende al funzionamento dell'Associazione, convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Comitato di Amministrazione, provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali organi e svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Comitato di Amministrazione.

Il Presidente dura in carica sino alla scadenza del Comitato di Amministrazione che lo ha eletto.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vice Presidente ovvero dal consigliere più anziano.

Art. 10 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Presidente deve essere iscritto all'Albo dei Revisori Contabili.

Al Collegio dei Revisori spettano i compiti ed i doveri previsti dall'Art. 2403 e seguenti del codice civile. Spetta in particolare al Collegio dei Revisori il compito di vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività della Cassa con il suo scopo istituzionale.

Il Collegio dei Revisori ha diritto di controllare la gestione dell'Associazione e deve presentare annualmente la sua relazione sul rendiconto economico e finanziario consuntivo predisposto dal Comitato di Amministrazione.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un membro del Collegio dei Revisori, subentra il membro supplente più anziano e così di seguito in ordine di età. Nel caso in cui il numero dei membri del Collegio dei Revisori rimanga pari o inferiore a due, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza al fine di provvedere tempestivamente alla nomina di un nuovo Collegio dei Revisori.

I membri effettivi del Collegio dei Revisori hanno diritto di assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato di Amministrazione.

Art. 11 – Rendiconto Annuale

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare.

Il Comitato di Amministrazione predispone e convoca l'Assemblea per l'approvazione:

i) del rendiconto economico e finanziario consuntivo relativo al precedente esercizio sociale chiuso al 31 dicembre; e

ii) del rendiconto economico e finanziario preventivo relativo all'esercizio sociale in corso.

Durante la vita della Cassa, non potranno essere distribuite, neppure in modo indiretto, somme a titolo di partecipazione agli utili, rimborsi di accantonamenti a seguito di recesso o esclusione, rimborsi di versamenti degli Associati agli eredi, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, o qualsiasi posta facente parte del patrimonio, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione che scaturiscano alla chiusura degli esercizi sociali, devono essere destinati ad incrementare il Patrimonio della Cassa per far fronte agli scopi associativi.

Art. 12 – Entrate – Patrimonio – Contributi

12.1 Le entrate della Cassa sono costituite da:

- i contributi associativi annui (quote associative);
- i contributi per l'attività assistenziale;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

Possono essere istituite e/o variate e/o sospese e/o sopprese quote associative alla Cassa. In nessun caso, durante tutta la durata dell'Associazione, potranno essere distribuiti agli Associati e/o ai Beneficiari, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve di alcun tipo, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

12.2 Le quote associative annuali e i contributi per l'attività assistenziale svolta dalla Cassa sono dovuti dagli Associati e/o dai Beneficiari nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dal Regolamento. L'importo delle quote associative annuali è determinato di anno in anno in funzione delle prevedibili esigenze di bilancio. L'ammontare dei contributi per l'attività assistenziale è determinato in funzione delle prestazioni erogate ai Beneficiari in conformità alle disposizioni delle leggi e/o dei contratti collettivi nazionali di lavoro e/o delle intese e/o dei regolamenti aziendali e loro eventuali integrazioni e modifiche che vengono comunicati alla Cassa da ogni Associato al momento della richiesta di adesione e, in seguito, dopo le eventuali variazioni.

Possono essere stabiliti importi dei contributi per l'attività assistenziale differenziati per Associati e/o gruppi di Associati, su specifica richiesta e/o in funzione di specifiche prestazioni assistenziali erogate e/o in funzione del numero di Beneficiari e/o in conseguenza dell'andamento del rapporto sinistri/contributi riferito al periodo precedente. I contributi per l'attività assistenziale sono destinati per il loro intero ammontare all'erogazione delle prestazioni di assistenza della Cassa.

In caso di mancato versamento della quota associativa annuale e/o della contribuzione per l'attività assistenziale, totale o parziale, la Cassa non garantisce l'erogazione delle Prestazioni, le quali potranno venir meno o diminuire, così come disciplinato nel Regolamento il quale contiene anche la procedura da seguire in caso di ritardo o omissione contributiva.

Art. 13 – Spese di Gestione

Alle spese di gestione dell'Associazione si può provvedere anche tramite una quota parte delle entrate previste al precedente Art. 12.

Le attività inerenti alla gestione amministrativa della Cassa possono essere esternalizzate a soggetti terzi, mediante appositi contratti e/o convenzioni, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, società, società di mutuo soccorso, fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale e casse di assistenza e ogni altro ente avente finalità analoga e/o complementare, nei limiti di legge.

Art. 14 - Controversie

Tutte le eventuali controversie tra gli Associati, i Beneficiari e la Cassa, saranno di competenza esclusiva del Foro di Milano, nei limiti di legge.

Art. 15 – Scioglimento

L'Associazione si scioglie ed è messa in liquidazione nei casi di impossibilità di suo funzionamento, sopravvenienza di situazioni che rendono impossibile il perseguimento degli scopi istituzionali o in caso di conforme delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Addivenendosi alla liquidazione dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi.

I liquidatori dovranno devolvere l'eventuale patrimonio residuo dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità ai sensi della vigente normativa.

Articolo 16 – Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi ai Beneficiari e ai referenti degli Associati saranno trattati dalla Cassa in qualità di autonomo titolare dei trattamenti ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation - "GDPR") e nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e dalla ulteriore normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 17 – Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento, valgono, se ed in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e delle Leggi speciali vigenti in materia.